

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA
PREDOSA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
CONTROLLO DI GESTIONE.**

L'anno Duemilaventuno (2021), il giorno trentuno (31) del mese di dicembre
(12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

TRA

il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO per il quale interviene
MASSIMO MASETTI, nato a Bologna (BO) il 08.04.1974, in qualità di Vice
Sindaco del medesimo ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 82 del 28.10.2021 esecutiva ai sensi di legge;

il COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, per il quale interviene MONICA
CINTI, nata a Bologna (BO) il 10.04.1971, in qualità di Sindaco del medesimo
ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del
15.10.2021 esecutiva ai sensi di legge;

il COMUNE DI SASSO MARCONI, per il quale interviene ROBERTO
PARMEGGIANI, nato a Bologna (BO) il 14.09.1976, in qualità di Sindaco del
medesimo ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
92 del 23.11.2021 esecutiva ai sensi di legge;

il COMUNE DI VALSAMOGGIA, per il quale interviene DANIELE

RUSCIGNO, nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, in qualità di Sindaco del medesimo ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 28.10.2021 esecutiva ai sensi di legge;

il COMUNE DI ZOLA PREDOSA, per il quale interviene DAVIDE DALL'OMO, nato a Bologna (BO) il 14.05.1975, in qualità di Sindaco del medesimo ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 04.11.2021 esecutiva ai sensi di legge;

l'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO, SAMOGGIA per la quale interviene MASSIMO BOSSO, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958, in qualità di Presidente della medesima ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio della suddetta Unione n. 24 del 29.11.2021 esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO CHE

- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Samoggia, costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;
- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;

- Lo Statuto dell'Unione, all'art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
- I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa intendono gestire in forma associata attraverso l'Unione le attività il controllo di gestione, con l'obiettivo di agevolare, con l'impostazione di unico sistema di definizione degli obiettivi/progetti/programmi e di indicatori per Comuni e Unione e il relativo monitoraggio, la convergenza tra gli enti in tema di controllo di gestione;
- La Regione Emilia Romagna incentiva i Comuni a sviluppare in Unione le attività inerenti in Controllo di Gestione;
- Richiamati il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 174/2012 in tema di controlli interni e di controllo di gestione,
- tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione in forma associata tramite l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, delle attività inerenti il Controllo di Gestione.

2. L'Unione dei Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l'Ufficio Associato costituito con la presente convenzione.

ARTICOLO 2 CONFERIMENTO DI FUNZIONI

1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, delegano all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia l’organizzazione della gestione associata in oggetto.

2. L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE

1. L’espletamento delle funzioni in oggetto, come individuate dal presente atto, è gestito mediante un “Ufficio Controllo Gestione associato”, costituito ai sensi della presente convenzione.

I Comuni associano dette funzioni in Unione mettendo in rete i propri servizi , assegnando all’Unione la gestione dell’Ufficio associato che svolge attività di coordinamento delle attività che producono effetti nell’ambito delle proprie organizzazioni.

2. L’Ufficio assicura l’esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione fungendo da supporto operativo a tutti i Comuni e all’Unione stessa in ambito del Controllo di gestione.

L’Unione nomina un unico Responsabile del Servizio Associato.

L’ Ufficio associato costituisce dunque il raccordo con i singoli Comuni per lo sviluppo delle attività tecniche collegate alle funzioni oggetto della presente convenzione.

I Comuni supportano ed integrano l’organico dell’Ufficio associato mediante il

distacco anche in percentuale del personale necessario ovvero il comando a tempo parziale in relazione alle attività da svolgere qualora non sia possibile il trasferimento.

L'Ufficio associato garantisce la gestione associata del controllo di gestione attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto ciclo della programmazione e Piano della Performance degli Enti
- supporto predisposizione di un sistema uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
- supporto individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;
- supporto rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei diversi servizi;
- supporto valutazione dei dati relativi ai risultati raggiunti;
- supporto verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- redazione periodica dei referti.
- Implementazione di un unico sistema di definizione degli obiettivi/progetti/programmi e di indicatori per Comuni e Unione, unico sistema di collegamento programmi progetti DUP Comuni-Unione

L'Unione, attraverso l'Ufficio associato, fungerà da cabina di regia nella progettazione e sviluppo dei processi e dei vari strumenti, supportando ciascun ente aderente all'Unione mediante un'attività sistematica di impulso, monitoraggio ed interscambio informativo con i referenti organizzativi dei 5 enti, in modo tale da garantire un graduale allineamento nella diffusione del controllo di gestione e nel miglioramento della reportistica da utilizzarsi sia a livello decisionale, che gestionale oltretché in aderenza agli obblighi informativi

richiesti dalla normativa nazionale e regionale.

Le attività sono esperite in maniera integrata, mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo supportato da idoneo supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.

Resta in capo ai singoli Comuni l'attività relativa all'adozione e sottoscrizione, alla pubblicazione ed all'approvazione dei singoli strumenti di organizzazione comunale quale ad esempio la approvazione del referto per la Corte dei Conti.

I Comuni altresì gestiranno l'attuazione degli strumenti organizzativi di competenza, coinvolgendo tutti i soggetti della propria organizzazione.

**ARTICOLO 4 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dalla Conferenza di Direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati).

2. In ordine alla presente convenzione, la Conferenza di Direzione sovrintende a:

- Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
- Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
- Supporto all'Ufficio Associato mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;
- Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni

attinenti l'organizzazione dell'Ufficio Associato.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'Ufficio Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 8

3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

4. L'Unione attua la presente convenzione dalla sottoscrizione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

ARTICOLO 6 SEDE

1. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Ufficio Associato.

ARTICOLO 7 PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, l'Unione dei Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.

3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell'Ufficio Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ARTICOLO 8 ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione, nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate.

Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

5. Ogni qual volta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Ufficio Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- il 50% in base agli abitanti al 31/12 dell'anno precedente;
- il 50% ripartito in parti uguali tra tutti gli Enti aderenti alla convenzione

10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

13. Gli Organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi dell'Ufficio Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

ARTICOLO 9 DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni.

5. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successivi del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con

conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, previa autorizzazione dell'Unione, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - IL VICE SINDACO

MASSIMO MASETTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

PER IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - IL SINDACO

MONICA CINTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI - IL SINDACO

ROBERTO PARMEGGIANI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA - IL SINDACO

DANIELE RUSCIGNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA - IL SINDACO

DAVIDE DALL'OMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

- IL PRESIDENTE

MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)